



*Città di*  
*San Severino Marche*

Piazza del Popolo, 45 - Cap 62027  
Provincia di Macerata  
Tel. 0733 6411 - Fax 0733 641240  
Codice fiscale e partita IVA 00119580439

[www.comune.sanseverinomarche.mc.it](http://www.comune.sanseverinomarche.mc.it)

San Severino Marche, cod. 047 MC 043

**COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA  
GIUNTA COMUNALE N. 402 del 29-12-2018**

Oggetto:

**ATTO DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO  
CAMPO DA "BEACH VOLLEY". ANNO 2019.**

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di dicembre, alle ore 09:30, nella Residenza municipale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale, nelle persone dei signori:

Piermattei Rosa	SINDACO	P
Bianconi Vanna	VICE-SINDACO	P
Antognozzi Tarcisio	ASSESSORE-CONSIGL.	A
Bianchi Sara Clorinda	ASSESSORE-CONSIGL.	P
Orlandani Jacopo	ASSESSORE-CONSIGL.	P
Paoloni Paolo	ASSESSORE-CONSIGL.	P

Assegnati n. 6. In carica n. 6. Assenti n. 1. Presenti n. 5.

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott. Tapanelli Pietro

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Piermattei Rosa, nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta comunale alla discussione sull'oggetto sopra indicato.



## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta n. 418 del 22/12/2018 predisposta dal Responsabile del Procedimento, che di seguito si riporta integralmente:

=====

PREMESSO che:

- a seguito della realizzazione dell'impianto sportivo comunale campo da "beach volley" in Viale della Resistenza e più precisamente di fianco all'impianto sportivo "Bocciodromo comunale", l'Amministrazione Comunale con proprio atto n. 190 del 30/05/2009 ha stabilito di affidare alla A.S.D. Bocciofila San Severino Marche, gestore dell'impianto sportivo "Bocciodromo comunale" (contratto rep. 4330 del 10/07/2009), la custodia, la disciplina degli accessi e la manutenzione ordinaria del nuovo campo da "Beach volley".
- che con la successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 22/06/2015 si è deciso di variare l'ubicazione del suddetto campo da beach Volley spostando lo stesso in via Padre Giuseppe Zampa, presso una zona adiacente al già esistente campo di calcio.

VISTA l'impossibilità da parte del Comune di San Severino Marche di gestire direttamente l'impianto sportivo comunale sopra citato, si ritiene necessario affidare ad un operatore in possesso di adeguata capacità ed esperienza la gestione dell'impianto sportivo comunale campo da "beach volley".

CONSIDERATO:

- che gli impianti sportivi comunali e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico, con finalità di promuovere la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa e per garantire la diffusione dello sport a tutti i livelli ed in tutte le discipline praticabili, a diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività, con particolare riferimento alle giovani generazioni ed ai portatori di handicap;

RILEVATO

- che l'Amministrazione Comunale intende affidare a terzi la gestione dell'impianto sportivo in oggetto, in quanto la carenza di personale in atto e la indisponibilità, soprattutto, di risorse finanziarie, non consentono la gestione diretta dell'impianto con pregiudizio per la regolare tenuta e conservazione della struttura;

CONSIDERATO:

- che gli obiettivi che si intendono raggiungere con tale affidamento consistono nell'incremento della funzionalità dell'impianto sportivo, in una maggiore qualità dei servizi, nel miglioramento della fruibilità delle strutture da parte degli utenti e nel risparmio dei costi di gestione;
- che la stessa Amministrazione intende garantire la fruizione e l'uso dell'impianto sportivo sopra indicato per lo svolgimento dell'attività sportiva correlata in forma singola, associativa, federativa o per aggregazione amatoriale, nonché assicurare la conservazione delle strutture e la razionalizzazione dei costi di gestione, attraverso l'affidamento del servizio di gestione



dell'impianto;

VISTA la legge regionale n. 5 del 2012 e dal relativo regolamento di attuazione n. 4 del 2013 che prevede inoltre che la gestione degli impianti sportivi sia affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e discipline sportive associate;

CONSIDERATO che l'articolo 164, comma 3, del d.lgs. 50/2016, ai sensi del quale "i servizi non economici di interesse generale non rientrano nell'ambito di applicazione della presente Parte", esclude esplicitamente che i servizi privi di rilevanza economica possano essere disciplinati dalla normativa sulle concessioni;

RITENUTO:

- che i servizi ricreativi, culturali e sportivi, possono pertanto essere acquisiti con il ricorso alla procedura di cui all'art. 36 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, essendo il valore dei servizi inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del D.lgs. n. 50/2016 e la gestione dell'impianto sportivo, unicamente finalizzata alla fruizione dell'impianto da parte di terzi e che il gestore svolgerà l'attività per conto ed al posto dell'amministrazione, compresa la riscossione delle tariffe di utilizzo che mirano ad assicurare la sola copertura economica della gestione, senza generare alcun tipo di corrispettivo indiretto;

CONSIDERATO inoltre che:

- la gestione dell'impianto, d'altronde, non ha rilevanza economica, essendo limitata a garantire lo svolgimento delle attività sportive suddette, le quali – nella maggioranza dei casi – fruiscono della struttura gratuitamente o dietro versamento di tariffe a titolo di rimborso spese di funzionamento;

- per l'economicità della gestione, per il suo rilievo prettamente locale e per la ricaduta sulla città e per consentire di vagliare un numero adeguato di soggetti, si ritiene di non individuare particolari requisiti per l'affidamento, considerando inoltre la dimensione ridotta dell'impianto e l'assoluta irrilevanza economica della gestione;

Visto l'allegato schema di contratto predisposto dal servizio sulla base di quanto sopra al fine di disciplinare i rispettivi impegni del Comune e del soggetto gestore;

VISTO l'art. 48 comma 2 del D.lgs. n. 267/2000 s.m.i.;

VISTO il D.lgs. n. 50/2016;

VISTA l'art. 90 Legge 27 dicembre 2002 n. 289, comma 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003, ai sensi del quale: *"Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni*



*disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento;*

VISTA la L.R. Marche 2 aprile 2012 n 5;

VISTO il Regolamento G.R. Marche 7 agosto 2013 n. 4;

VISTO l'allegato schema di convenzione;

Visto il Decreto di nomina a Responsabile dell'Area Amministrativa n. 76/13 del 31/10/2014;

Quanto sopra premesso si propone di deliberare in merito.

Il Vice Segretario Generale  
Responsabile dell'Area Amministrativa  
F.to avv. Pietro Tapanelli

=====

Ritenuto che la stessa risponde ai fini di questa Amministrazione Comunale, che intende adottarla nel suo contenuto;

Atteso che dal presente atto non risultano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e quindi non necessita del parere di regolarità contabile;

Visto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è stato espresso il seguente parere:

- parere favorevole sulla regolarità tecnica;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

#### D E L I B E R A

1. Di approvare quanto espresso in premessa, come parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di affidare il servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale "Beach volley", ubicato in San Severino Marche, Rione Settempeda, alle condizioni stabilite nell'allegato schema di convenzione.
3. Di esprimere i seguenti indirizzi per l'affidamento della gestione dell'impianto sportivo comunale campo da "beach volley":
  - a) durata contratto: un anno, dal 01/01/2019 al 31/12/2019;
  - b) utenze energia elettrica e acqua potabile a carico del Comune per un valore relativo



all'intero affidamento quantificabile in € 2.000,00 ;

c) tariffe per sola copertura economica della gestione.

4. Di approvare lo schema convenzione e il relativo capitolato, per l'affidamento del servizio di gestione dell'impianto sportivo "Beach volley" allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che tutte le spese contrattuali saranno poste a carico del gestore.
5. Di individuare, ai sensi della l. 241/90 s.m.i. il Responsabile del procedimento nell'avv. Pietro Tapanelli, Responsabile dell'Area Amministrativa.
6. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile dell'Area Amministrativa, per le determinazioni generali e per l'adozione delle procedure esecutive e gestionali conseguenti al presente atto.

\* \* \* \* \*

Inoltre la Giunta Comunale, riscontrata la sussistenza dei motivi d'urgenza;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

\* \* \* \* \*



CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE CAMPO “BEACH VOLLEY”

L'anno duemiladiciannove, il giorno .....del mese di ..... (.....), in San Severino Marche, presso gli uffici comunali siti in San Severino Marche, via C. Battisti n 1,

TRA I SOTTOSCRITTI

- l'avv. **PIETRO TAPANELLI**, nato a Camerino il 06/09/1981, il quale in forza del decreto sindacale n. 76/13 del 31/10/2014, interviene nella qualifica di Responsabile dell’Area Amministrativa autorizzato a stipulare i contratti ai sensi dell’art. 107, comma 2, del TUEL n. 267/2000 e dell’art. 8 - comma 3 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in rappresentanza e per conto del **COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE**, con sede in San Severino Marche, piazza del Popolo n. 45, in seguito chiamato per brevità anche "Comune"; codice fiscale 00119580439;

E

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_; il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Presidente pro tempore della \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, Partita IVA e Codice Fiscale \_\_\_\_\_, ai fini di questo atto d’ora in poi atto denominata “Associazione” o “Gestore”;

**PREMESSO**

- che il Comune di San Severino Marche è proprietario dell’impianto sportivo campo “Beach Volley”, ubicato in San Severino Marche, via Padre Giuseppe Zampa;
- che con deliberazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ la Giunta Comunale ha disposto l’affidamento dell’impianto sportivo sino al 31/12/2019, approvando il capitolato d’oneri e lo schema del contratto;
- che con determinazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ il Responsabile del Procedimento nonché Responsabile dell’Area Amministrativa, avv. Pietro Tapanelli, ha approvato lo schema di contratto da sottoscrivere e contestualmente il capitolato speciale ad esso allegato;

TUTTO CIÒ PREMESSO E PARTE DEL PRESENTE CONTRATTO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

**ART. 1 - Oggetto**

Il Comune affida al gestore, che nella persona del suo legale rappresentante, sig. \_\_\_\_\_, accetta, la gestione dell’impianto sportivo campo da “beach volley” consistente nell’esecuzione delle seguenti prestazioni:

- a) provvedere alla cura e custodia dell’impianto “beach volley” sino al 31/12/2019 compreso, mediante proprio personale o in collaborazione con il comitato “Rione Settempeda”, comitato cittadino operante nel quartiere ove è ubicato l’impianto;
- b) il campo da gioco dovrà essere sempre coperto da apposito telo da scoprire all’inizio delle attività sportive e da riposizionare al termine delle stesse;
- c) il campo da gioco dovrà essere innaffiato ogni qualvolta si renda necessario ad evitare il sollevamento di polvere;



- d) si dovrà garantire l'apertura dell'impianto di beach volley per tutto il periodo estivo di ogni anno (indicativamente giugno—settembre). È facoltà del gestore ampliare tale periodo in relazione alle condizioni metereologiche;
- e) nel predetto periodo, l'impianto dovrà essere aperto al pubblico tutti i giorni, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00. Qualora l'impianto venisse dotato dell'illuminazione per il gioco notturno, la chiusura dovrà essere protratta fino alle ore 24,00. Il Gestore è esonerato dal rispettare i predetti orari qualora le condizioni atmosferiche non permettano la pratica dell'attività sportiva o in mancanza di prenotazioni;
- f) il Gestore dovrà avere cura di tenere un'agenda delle prenotazioni per l'uso dell'impianto;
- g) il Comune non corrisponderà alcuna somma al gestore per il servizio di manutenzione e custodia, ma autorizza la Società ad esigere ed incamerare dagli utenti, a titolo di rimborso spese sostenute, la tariffa oraria di un euro (€ 1,00) per ogni giocatore.

#### **ART. 2 - Condizioni di esecuzione**

L'impianto sportivo è affidato ed accettato ai patti ed alle condizioni stabiliti nel Capitolato speciale allegato, sotto la lettera "A" a questo contratto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

#### **ART. 3 - Durata**

L'affidamento ha decorrenza dal 01/01/2019 e terminerà il giorno 31/12/2019, senza possibilità di proroga.

#### **ART. 4 - Corrispettivo**

Non è previsto alcun corrispettivo. Il Comune si farà carico del pagamento diretto delle utenze di acqua ed energia elettrica per un valore complessivo massimo, per l'intero affidamento, di € 2.000,00 (duemila/00).

#### **Art. 5 - Tariffe**

Il gestore è autorizzato a riscuotere dagli utenti che utilizzano gli impianti le tariffe orarie di utilizzo che mirano ad assicurare la sola copertura economica della gestione, senza generare alcun tipo di corrispettivo indiretto.

#### **ART. 6 - Assicurazioni**

Il gestore assume ogni responsabilità per casi di infortunio o di danni arrecati a persone e cose in dipendenza di fatti, mancanze, trascuratezze di qualsiasi tipo attinenti all'esecuzione degli adempimenti assunti.

Il Comune declina ogni e qualsiasi responsabilità e pretesa che nei suoi confronti potesse essere fatta valere per eventuali diritti di terzi in ordine all'esecuzione del servizio in oggetto nel suo complesso ed in particolare per eventuali incidenti a persone o cose che potessero verificarsi in questione a causa di fatti posti in essere dal personale del gestore.

È fatto obbligo al gestore della stipula a sue spese, con primaria compagnia, di polizza assicurativa di Responsabilità civile verso terzi (RCT), con massimale unico non inferiore ad euro 1.500.000,00 in quanto il Comune si esonera da ogni responsabilità verso terzi.

#### **ART. 8 - Penali**

A norma dell'art. 18 del Capitolato speciale, per le inadempienze a qualunque obbligo derivante dal contratto, ritenute lievi ad insindacabile giudizio del Comune, sarà applicata a carico del gestore la penalità di € 100,00 (euro cento/00), con la sola formalità della preliminare contestazione degli addebiti da parte del responsabile del servizio. In caso di recidiva (due o più inadempienze sempre di lieve entità) il suddetto importo sarà raddoppiato.



### **ART. 9 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

Il gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Ai sensi del comma 5 della predetta legge 136/2010, viene dato atto che non essendo previsto nessun corrispettivo per l'affidamento dell'impianto, non sussiste l'obbligo di acquisizione del CIG.

### **ART. 10 - Recesso e risoluzione**

Il Comune ha il diritto di recedere unilateralmente, con preavviso scritto di sessanta giorni, senza essere tenuto ad indennizzi di qualsiasi titolo, per i seguenti motivi:

- a) mancato rispetto di questo Capitolato e del relativo contratto in una qualsiasi delle loro parti;
- b) subconcessione dell'impianto, escluso quanto espressamente previsto;
- c) mancata tempestiva segnalazione di danni o disfunzioni dell'impianto;
- d) mancato pagamento da parte del gestore di quanto previsto per consumi, tariffe, ecc.;
- e) emissione di nuove norme in relazione alla gestione dell'impianto sportivo che ne rendano impossibile la prosecuzione.

In tali casi il Comune avrà solo l'onere di effettuare il pagamento dei servizi espletati sino a quel momento, senza la costituzione di diritto ad indennizzo alcuno per il Gestore e fatta salva per il Comune la facoltà di chiedere i danni materiali e morali subiti.

Il Comune si riserva la facoltà di far eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio e di acquistare il materiale occorrente a spese del Gestore. Rifusione spese, pagamento danni e penalità verranno applicate mediante ritenute sulla prima rata utile del corrispettivo.

Il gestore ha il diritto di recedere unilateralmente, con preavviso scritto di centottanta giorni, senza essere tenuto ad indennizzi di sorta, nel caso che non sia più in grado di provvedere alla gestione.

Inoltre i contraenti espressamente convengono che il presente contratto si risolva di diritto qualora il gestore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari stabiliti dall'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136 e richiamati nel precedente art. 10.

I termini e le comminatorie contenute in questo contratto e nel Capitolato speciale operano in pieno diritto, senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'Associazione.

### **ART. 11 - Domicilio**

A tutti gli effetti del presente contratto la Ditta elegge domicilio nel Comune di San Severino Marche, nel luogo di ubicazione dell'impianto sportivo Campo "Beach Volley" in via Padre Giuseppe Zampa.

### **ART. 12 - Spese del contratto**

Il presente atto è da registrarsi solo in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della tabella, parte II, del DPR n. 131 del 26/04/1986.

Le spese del presente atto e conseguenti, ivi comprese quelle di carattere fiscale, sono a totale carico dell'Associazione, che dichiara espressamente di assumerle.

### **Art. 13 – Obblighi ulteriori a carico del gestore**

Il gestore è obbligato a provvedere a proprie spese alla verifica e all'ottenimento di tutte le certificazioni necessarie per la eventuale messa a norma di tutti gli impianti, compreso il certificato di prevenzione incendi nel caso in cui l'utilizzo sia destinato a manifestazioni o eventi con utenza superiore alle 100 unità (comprese).

Il gestore è obbligato a proprie spese alla manutenzione del terreno di gioco che necessita di movimentazione periodica della sabbia.



Il gestore è inoltre obbligato alla manutenzione ordinaria dei giochi per bambini presenti nei giardini pubblici del rione dove l'impianto è situato.

**Comune di San Severino Marche**

**il gestore** \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Area Amministrativa  
Avv. Pietro Tapanelli

Il Presidente pro tempore  
sig. \_\_\_\_\_



**- Allegato "A"**

**CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO CAMPO "BEACH VOLLEY"**

**Art. 1 – Oggetto del capitolato e durata del contratto**

Oggetto del Capitolato è l'esecuzione del servizio di gestione, manutenzione ordinaria, pulizia e custodia dell'impianto sportivo comunale campo "Beach volley". La struttura e l'area oggetto del capitolato e del contratto sono indicati nell'allegata planimetria.

Il contratto avrà durata dal 01/01/2019 sino al 31/12/2019.

**Art. 2 - Obblighi del gestore**

Il gestore ha l'obbligo di:

- a) garantire, con proprio personale, l'apertura, la chiusura e la vigilanza della struttura nel periodo e negli orari previsti dal calendario delle attività autorizzate;
- b) provvedere a proprie spese alla manutenzione ordinaria dell'impianto, come meglio precisato negli articoli successivi;
- c) provvedere alla pulizia giornaliera dell'area di giuoco, nonché alla pulizia degli spazi limitrofi all'impianto;
- d) trasportare i rifiuti nei punti di raccolta;
- e) utilizzare correttamente l'impianto senza variazione della destinazione d'uso che non sia stata preventivamente autorizzata;
- f) allestire il campo da gioco secondo le norme regolamentari della disciplina;
- g) disciplinare l'accesso all'impianto da parte di scuole, associazioni sportive e altri soggetti autorizzati, secondo le direttive impartite dal Comune (e sulla base delle norme stabilite dal regolamento per l'uso dell'impianto). Il gestore è tenuto alla verifica della regolarità dell'autorizzazione rilasciata dal Comune prima di consentire l'accesso e l'utilizzo della struttura;
- h) chiedere l'autorizzazione al Comune per ogni lavoro da effettuare sulla struttura, ad esclusione dei lavori di manutenzione ordinaria. Il gestore non avrà possibilità di rivalsa alcuna per gli interventi effettuati. Lo stesso dicasi per ogni nuova installazione mobile o immobile che resterà comunque di proprietà comunale;
- i) mantenere in perfetta efficienza tutto il materiale in dotazione all'impianto e verificarne il corretto uso da parte degli utenti;
- j) avvertire il Comune segnalando ogni irregolarità nell'uso dell'impianto o danni alla struttura causati dagli utenti;
- k) provvedere al controllo giornaliero degli impianti tecnologici segnalando, con tempestività, eventuali disfunzioni;
- l) provvedere alla manutenzione del terreno di gioco che necessita di movimentazione periodica (anche giornaliera) della sabbia;
- m) provvedere alla manutenzione ordinaria dei giochi per bambini presenti nei giardini pubblici del rione dove l'impianto è situato.

**Art. 3 – Manutenzione a carico del gestore**

Sono a carico del gestore tutte le opere di manutenzione ordinaria della struttura tra cui, in particolare:

- la manutenzione e riparazione semplice, compresa la verniciatura delle recinzioni e dei cancelli



esistenti;

- la sostituzione delle lampade;
- la riparazione o sostituzione di rubinetterie, di attrezzature ed arredi e di quanto altro necessario al mantenimento dell'impianto e delle attrezzature in condizioni normali di efficienza;
- la manutenzione del terreno di gioco, perché esso risulti sempre in grado di essere regolarmente utilizzato, compreso l'acquisto della sabbia per la sostituzione della stessa nel campo di gioco;
- la manutenzione delle aree, anche verdi limitrofe all'impianto, come individuate nell'allegata planimetria.

*Sono escluse dall'obbligo di manutenzione tutte le restanti aree pubbliche (campo giuoco calcio, giardino pubblico ecc.) che rimangono a carico del Comune.*

#### **Art. 4 – Manutenzione terreno**

La manutenzione del terreno di gioco è a totale carico del gestore che deve provvedere alla periodica movimentazione della sabbia.

Il gestore si obbliga ad usare l'impianto sportivo con la diligenza del "buon padre di famiglia" e dovrà adottare tutti gli accorgimenti possibili per non recare molestie ai vicini.

Il gestore è obbligato al mantenimento dell'impianto in perfetto stato di conservazione, sicché tutte le opere di manutenzione ordinaria, di innovazione, miglorie, impianti e riparazioni dovranno essere preventivamente comunicate al Comune ed autorizzate dal medesimo, pur rimanendo a completo ed esclusivo carico del gestore.

Per le spese di manutenzione straordinaria e per opere a carattere di urgenza, limitatamente a quelle finalizzate alla conservazione del complesso sportivo, il gestore dovrà farne apposita segnalazione al Comune, che, valutata l'entità della spesa, potrà autorizzare l'affidatario ad eseguire direttamente l'intera opera o anche in parte. Resta comunque fermo il diritto del Comune alla richiesta di restituzione immediata dell'impianto affidato.

#### **Art. 5 - Esecuzione degli interventi di manutenzione**

Il gestore, per l'esecuzione degli interventi all'interno della struttura, dovrà avvalersi di imprese regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A. ed in regola con le contribuzioni previdenziali ed assicurative, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

#### **Art. 6 - Oneri a carico del Comune**

Sono a carico del Comune i lavori indispensabili per evitare la rovina della struttura in generale e agli impianti di illuminazione del terreno di gioco.

La manutenzione degli impianti tecnologici è di competenza del Comune solo nel caso in cui i danni non siano dovuti ad incuria o mancata segnalazione da parte del gestore.

#### **Art. 7 – Responsabilità - Garanzie**

Il gestore assume ogni responsabilità per i danni che dovessero essere causati alla struttura ed a persone o cose nell'utilizzo dell'impianto. A tal fine dovrà stipulare a sue spese, con primaria compagnia, idonea copertura assicurativa di Responsabilità civile verso terzi (RCT) con massimale unico non inferiore ad Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00).

#### **Art. 8 - Rendiconto**

Il gestore deve presentare, entro il mese di gennaio successivo all'anno di riferimento, il rendiconto delle uscite sostenute e delle entrate incassate (escluse le attività commerciali eventualmente



esercitate) per l'attività di gestione della struttura.

Copia del rendiconto, con l'attestazione della presa visione da parte del Comune, deve rimanere affissa all'interno della struttura, in posizione visibile a tutti gli utilizzatori.

#### **Art. 9 - Utilizzo riservato**

Il Comune si riserva numero 10 (dieci) giorni all'anno di utilizzo dell'impianto, senza che sia dovuto compenso alcuno al gestore. Le date saranno comunicate dal Comune al gestore con un preavviso di almeno quindici giorni. Qualora la richiesta di utilizzo dell'impianto da parte del Comune sia riferita a giornate in cui nella struttura sono previste gare ufficiali, il termine di preavviso dovrà essere di almeno trenta giorni.

#### **Art. 10 - Altri casi di utilizzo riservato**

Il Comune, al di fuori delle giornate di cui all'articolo precedente, si riserva l'utilizzo dell'impianto per attività scolastiche o parascolastiche, quali ad esempio i "giochi della gioventù", nonché per manifestazioni aventi un rilevante interesse pubblico, durante le quali il gestore dovrà garantire i servizi di cui all'art. 2. In tali occasioni il gestore dovrà essere avvertito almeno quindici giorni prima della data prevista, salvo che la richiesta sia riferita a giornate in cui si svolgono gare ufficiali, nel qual caso il preavviso dovrà essere di almeno trenta giorni.

#### **Art. 11 - Calendario di utilizzo**

L'impianto dovrà essere messo a disposizione delle associazioni sportive regolarmente iscritte a Federazioni Nazionali affiliate al C.O.N.I. e a Gruppi di Promozione Sportiva anch'essi affiliati al C.O.N.I.

Annualmente sarà stilato dal Comune un calendario per l'uso dell'impianto. Detto calendario dovrà essere affisso in posizione visibile a tutti all'interno dell'impianto.

#### **Art. 12 - Utilizzo dell'impianto fuori dal calendario**

Al di fuori di quanto stabilito dall'articolo precedente e compatibilmente con le gare ufficiali e gli allenamenti previsti dal calendario, l'utilizzo dell'impianto da parte di associazioni, scuole, secondo quanto previsto dalle norme comunali, dovrà essere preventivamente autorizzato per iscritto dal Comune.

A richiesta del Comune l'impianto potrà essere messo a disposizione per scopi socio-assistenziali in genere, al di fuori dei giorni di utilizzo riservato e tenendo comunque conto del calendario delle gare ufficiali.

#### **Art. 13 - Fornitura luce ed acqua**

Per l'intero periodo di utilizzazione degli impianti dovrà essere garantita la fornitura di acqua per l'esistente fontanella. Dovrà anche essere sempre assicurata la corretta illuminazione dei campi di gioco. Eventuali sospensioni dei servizi suddetti per cause di forza maggiore (manutenzioni, rinnovi, rotture, ecc.) dovranno essere – se possibile – comunicati preventivamente e comunque prima possibile ai fruitori della struttura ed al Comune.

#### **Art. 14 - Spazi pubblicitari**

Le associazioni sportive inserite nel calendario di cui all'art. 11, in concomitanza con l'utilizzo



dell'impianto e previo pagamento della tassa di pubblicità, possono usufruire di spazi pubblicitari determinati dal Comune all'interno della struttura.

Il Comune si riserva spazi pubblicitari che potrà concedere direttamente o tramite delegati. Le pubblicità inserite in tali ultimi spazi vi rimarranno indipendentemente dall'utilizzo dell'impianto da parte di altri fruitori.

#### **Art. 15 - Attività commerciali del gestore**

Non è prevista la possibilità di avvio di un'attività di bar e/o ristoro. Eventuali attività connesse dovranno essere valutate di concerto con il Comune in qualità di proprietario dell'immobile ed eventualmente avviate nel pieno rispetto della normativa in vigore.

#### **Art. 16 - Divieto di cessione o subappalto**

È vietato all'affidatario del contratto di gestione di cedere o subappaltare il servizio assunto sotto la comminatoria della risoluzione immediata del contratto con conseguente risarcimento dei danni e delle spese conseguenti.

#### **Art. 17 – Inadempienze, penalità, diritto del Comune al recesso unilaterale**

Le inadempienze lievi, ritenute tali a insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, a qualunque obbligo derivante dal contratto, comporteranno l'applicazione della penalità di € 100,00 (euro cento/00), con la sola formalità della preliminare contestazione degli addebiti da parte del responsabile del servizio. In caso di recidività (due o più inadempienze sempre di lieve entità) si darà luogo all'applicazione di penale doppia.

Il Comune ha il diritto di recedere unilateralmente, con preavviso scritto di sessanta giorni, senza essere tenuto ad indennizzi di qualsiasi titolo, per i seguenti motivi:

- a) mancato rispetto di questo Capitolato e del relativo contratto in una qualsiasi delle loro parti;
- b) subconcessione dell'impianto, escluso quanto espressamente previsto;
- c) mancata tempestiva segnalazione di danni o disfunzioni dell'impianto;
- d) mancato pagamento da parte del gestore di quanto previsto per consumi, tariffe, ecc.;
- e) emissione di nuove norme in relazione alla gestione dell'impianto sportivo che ne rendano impossibile la prosecuzione.

In tali casi il Comune avrà solo l'onere di effettuare il pagamento dei servizi espletati sino a quel momento, senza la costituzione di diritto ad indennizzo alcuno per il Gestore e fatta salva per il Comune la facoltà di chiedere i danni materiali e morali subiti.

Il Comune si riserva la facoltà di far eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio e di acquistare il materiale occorrente a spese del Gestore. Rifusione spese, pagamento danni e penalità verranno applicate mediante ritenute sulla prima rata utile del corrispettivo.

Inoltre il contratto di gestione si risolve di diritto qualora il gestore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari stabiliti dall'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136.

#### **Art. 18 - Recesso del gestore**

Il gestore ha il diritto di recedere unilateralmente, con preavviso scritto di centottanta giorni, senza essere tenuto ad indennizzi di sorta, nel caso che non sia più in grado di provvedere alla gestione.

#### **Art. 19 - Controversie**

Eventuali controversie tra Comune e Gestore saranno deferite al giudizio della magistratura



ordinaria ed il foro competente sarà quello di Macerata.

**Art. 20 - Spese contrattuali**

Sono a carico del gestore tutte le imposte e tasse e le spese relative conseguenti al contratto, comprese quelle per l'eventuale registrazione.

**Comune di San Severino Marche**      **il gestore** \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Area Amministrativa  
Avv. Pietro Tapanelli

Il Presidente pro tempore



Pareri sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Parere di REGOLARITA' TECNICA: si esprime parere **Favorevole**

Il Responsabile del Servizio  
F.to Tapanelli Pietro

Parere di REGOLARITA' CONTABILE: si esprime parere

Il Responsabile del Servizio  
F.to

---

Letto confermato e sottoscritto

**Il Presidente**  
**F.to Piermattei Rosa**

**Il Segretario Generale**  
**F.to Tapanelli Pietro**

---

Prot. N. 8622

li 18-03-19

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, con contemporanea comunicazione, in elenco, ai Capigruppo Consiliari.

Il Funzionario  
F.to Tapanelli Pietro

---

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario  
Tapanelli Pietro

---

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 18-03-19 al 01-04-19 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, \_\_\_\_\_

Il Funzionario  
F.to

---

La presente deliberazione, non sottoposta a controllo, è divenuta esecutiva per decorrenza del periodo di pubblicazione per 10 giorni ai sensi dell'art. 134 -comma 3- del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Li, \_\_\_\_\_

Il Funzionario  
F.to